
DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata "Istituto Oikos – Ente del Terzo Settore" o anche, in forma abbreviata "Oikos E.T.S." ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

L'Associazione è obbligata all'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore".

L'Associazione ha sede legale in Varese, via Magatti nr. 2. Il trasferimento della sede all'interno del comune di Varese non comporterà modifica statutaria. Detta decisione spetterà al Consiglio Direttivo con propria delibera, così come l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

L'Associazione può operare su tutto il territorio nazionale e al di fuori di tali confini.

L'Associazione ha durata illimitata, fermo restando l'anticipato scioglimento per legge o se deliberato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata.

OGGETTO E SCOPO

Art. 2

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale rivolte alla collettività e quindi aventi esclusivo fine solidaristico.


L'Associazione può svolgere le attività di cui al comma 1, lettere e), f), i), n), o), r), v), w).

Essa si propone di operare in Europa e nei Paesi con economie in via di sviluppo, di transizione ed emergenti, nei settori integrati della tutela e gestione del patrimonio ambientale e storico-culturale e della cooperazione internazionale, nonché di promuovere, attuare e diffondere, a tutti i livelli, una cultura della sostenibilità promuovendo modelli di comportamenti, produzione e consumo in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e seguenti provvedimenti.

L'Associazione si propone inoltre di gestire operazioni di aiuto umanitario in occasione di disastri naturali, e di fornire l'assistenza e il soccorso necessari alle persone colpite da crisi di più lunga durata in particolar modo in presenza di governi che si dimostrino incapaci di aiutare ovvero in presenza di un vuoto di potere.

Dette finalità potranno essere raggiunte mediante:

- a) La promozione ed attuazione di programmi di tutela e gestione sostenibile del patrimonio ambientale e storico-culturale, la realizzazione di interventi di recupero, riabilitazione e



valorizzazione del territorio;

- b) La promozione dell'innovazione nel campo della tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, anche attraverso la realizzazione di ricerche scientifiche, studi, progettazioni ed attività didattiche e di formazione;
- c) La realizzazione di programmi, iniziative e progetti volti a conciliare gli obiettivi di sviluppo umano e socio-economico con la tutela delle risorse ambientali e culturali, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di lotta ai cambiamenti climatici;
- d) La promozione ed attuazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione sui temi dell'interdipendenza e delle relazioni tra ambiente e sviluppo sui principi della pace, della solidarietà internazionale e della cooperazione tra i popoli;
- e) La gestione di operazioni, quali riabilitazione, ricostruzione, distribuzione di aiuti, per aiutare popolazioni colpite dai disastri naturali, fino a che le popolazioni interessate riacquistino un livello minimo di autosufficienza, tenendo conto, ove possibile, degli obiettivi di sviluppo a lungo termine e la sostenibilità ambientale;
- f) La gestione delle conseguenze dei movimenti di popolazione (rifugiati, sfollati e rimpatriati) causati da calamità naturali o provocate dall'uomo, ivi comprese iniziative di tutela e gestione delle risorse naturali;
- g) L'organizzazione della preparazione ai rischi di catastrofi naturali o circostanze eccezionali comparabili utilizzando un adeguato sistema di allarme rapido e di intervento rapido.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Elaborare ed attuare progetti di cooperazione allo sviluppo, educazione, formazione e ricerca;
- b) Organizzare e gestire corsi di formazione, programmi di volontariato, convegni, seminari, cicli di conferenze o altre iniziative di formazione ed educazione;
- c) Realizzare o contribuire alla realizzazione di ricerche scientifiche applicate nei settori in cui opera;
- d) Assegnare borse di studio o altre forme di contributi a studenti, laureati e ricercatori italiani e stranieri che intendano migliorare le proprie conoscenze e/o operare nel campo della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile;
- e) gestire direttamente o affidare in gestione a terzi aree di interesse naturalistico o storico-culturale, strutture ricettive, circoli ricreativi e culturali salvaguardando l'integrità del patrimonio;
- f) curare la realizzazione, l'edizione e la diffusione di pubblicazioni e documenti filmati e svolgere attività di comunicazione in genere, nei limiti e nel rispetto della L. 25 febbraio 1987, nr. 67;
- g) esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- h) prestare la propria opera e collaborare con enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali,

pubblici e privati, istituti di ricerca, associazioni, gruppi o circoli aventi scopi simili a quelli dell'ente;

- i) partecipare a società o enti italiani e stranieri che abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione. In caso di partecipazione l'Associazione dovrà allegare al proprio bilancio d'esercizio quello degli organismi a cui partecipa;
- j) compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sia in Italia che all'estero ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, salvaguardando sempre l'integrità del patrimonio, ivi compresi gli acquisti e le alienazioni di beni mobili o immobili, anche a titolo gratuito, nonché l'assunzione di finanziamenti e/o mutui nell'interesse esclusivo dell'Associazione.

L'Associazione opera facendo riferimento alle strategie di conservazione elaborate dall'*International Union for Conservation of Nature (IUCN)* con sede a Gland, in Svizzera.

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

Art. 3

Sono aderenti all'Associazione:


- Soci fondatori: sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo, promotori della nascita dell'Associazione e delle attività che essa è destinata a svolgere;
- Soci ordinari: sono coloro che convinti del valore e del significato delle finalità che l'Associazione si propone, verranno ammessi a farne parte con le modalità sotto indicate e previo pagamento della quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci sia persone fisiche maggiorenni che persone giuridiche.

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di



rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Non sono ammissibili in qualità di soci, e se già soci perdono tale qualifica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del codice civile; non sono inoltre ammissibili in qualità di soci coloro che ricoprono incarichi o svolgono attività anche in altre Associazioni e/o Fondazioni dalle quali derivi un conflitto di interessi.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 4

L'iscrizione all'Associazione vale per l'intero anno solare in cui viene effettuata.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinata al pagamento della quota associativa il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto ai versamenti annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo. È comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatte salve le quote associative annuali che sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, né di morte, dimissioni (recesso) o esclusione dall'Associazione dei soci, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione.

All'atto della richiesta di ammissione il socio:

- si obbliga con puntualità al pagamento della quota associativa che il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente, pena l'esclusione dall'Associazione; detto pagamento avverrà, in caso di prima adesione, contestualmente all'approvazione della richiesta di adesione ed entro il 30 giugno di ogni anno per i successivi rinnovi;
- si impegna a tenere una condotta irreprensibile evitando qualsiasi comportamento che possa arrecare danno all'immagine ed al funzionamento dell'Associazione;
- si impegna ad aggiornare il Consiglio Direttivo su eventuali variazioni dei propri recapiti per ricevere le comunicazioni da parte dell'Associazione;
- si impegna ad accettare e rispettare il presente statuto, i regolamenti e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché ogni altro atto regolante la vita dell'Associazione;

- si impegna a partecipare alla vita associativa, contribuendo nei modi e nei termini stabiliti dagli organi associativi al funzionamento dell'Associazione, sostenendone le iniziative e concorrendo al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- di poter ricoprire cariche sociali;
- di essere informati e di partecipare alle attività ed iniziative dell'Associazione;
- di poter accedere e frequentare i locali dell'Associazione in conformità a quanto stabilito dal regolamento interno di Istituto Oikos.
- di recedere dall'Associazione con le modalità previste dall'Art. 5.

Ai titolari delle diverse cariche associative non compete alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per motivi inerenti gli incarichi o le funzioni espletate, in attività svolte fuori dalla sede associativa ed in ogni caso preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 5

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea, per gravi motivi, con il quorum di cui all'articolo 7, nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- morosità nel pagamento della quota associativa, qualora non sanata entro 60 giorni dal termine previsto per il pagamento, dopo formale sollecito;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle procedure e dei regolamenti dell'Associazione, ovvero delle delibere degli organi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dall'associato per iscritto all'organo di amministrazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in

corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

L'esclusione dell'associato è proposta dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Contro il motivato provvedimento di esclusione, da notificarsi con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, l'associato escluso potrà ricorrere, entro 90 giorni dalla notifica dello stesso, alla clausola arbitrale di cui all'art. 16 ovvero ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata l'esclusione. Nel caso in cui il socio presenti ricorso all'arbitro all'uopo indicato



l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia da parte dello stesso. Il socio del quale è proposta l'esclusione non ha diritto di voto nell'Assemblea che delibera sulla sua esclusione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo;
 - il Revisore Legale (ove la funzione della revisione legale non sia stata demandata all'Organo di Controllo);
 - l'Organismo di Vigilanza.
-

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale, esenti da sanzioni disciplinari/provedimenti in corso di esecuzione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili. La delega viene conferita per la singola Assemblea ed ha effetto sia per la prima che per la seconda convocazione. La delega dovrà essere conservata agli atti dell'Associazione e non potrà essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. I soci che non sono in regola con il pagamento della quota associativa non possono delegare né accettare deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, su mandato del Consiglio Direttivo, almeno due volte all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale competente.

L'Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza con avviso trasmesso con ogni mezzo ritenuto idoneo (cartaceo, informatico, telematico) che garantisca la tempestiva informazione e consenta la conferma di ricezione. L'avviso dovrà essere inoltrato all'indirizzo/recapito di ciascun socio che risulterà nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può a sua discrezione usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione che dovrà avvenire entro le 24 ore successive, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.


La partecipazione all'Assemblea è possibile anche a distanza tramite video o audio conferenza, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa. Saranno valide le riunioni in audio video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità agli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici, venga meno il collegamento o la piattaforma web utilizzata, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal socio più anziano. Il Presidente elegge un socio a svolgere le funzioni di Segretario. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e delle eventuali deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori, accertare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente occorre la presenza di almeno il 50% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché l'esclusione di un associato occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact. They are positioned at the bottom right of the page, below the main body of text.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi, il Presidente, il Vice-Presidente e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone il compenso;
- b) approva, il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale per l'esercizio successivo e, se previsto, il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- d) approva l'ammontare della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- e) provvede all'elezione del Consiglio Direttivo, determinandone il numero che deve essere compreso tra i cinque e i sette membri, così come definito nell'Art. 8, e riservando un congruo numero di membri al genere meno rappresentato, al quale viene comunque garantita l'elezione di due membri del consiglio direttivo (ove questo sia composto da cinque membri) e tre membri (ove questo sia composto da sette membri);
- f) approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera in ordine all'esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, con il quorum di cui all'articolo 7;
- h) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto nel seguente ordine di priorità:
 - ripianamento di eventuali perdite di gestione;
 - eventuale ricostituzione del patrimonio;
 - potenziamento, incremento e miglioramento delle attività svolte dall'Associazione;
- i) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- j) delibera sullo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono immediatamente esecutive e dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario di Assemblea e da questi sottoscritte insieme al Presidente, obbligando tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche collaboratori dell'Associazione, professionisti o esperti esterni qualora la loro presenza si rilevi utile o necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, il cui numero sarà determinato dall'Assemblea. I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea fra gli associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione. Qualora un componente del Consiglio Direttivo non fosse più disponibile per qualunque motivo (dimissioni, decesso, esclusione, decadenza, ecc.) il medesimo organo provvederà alla sua sostituzione mediante subentro dei candidati non eletti in ordine di graduatoria ovvero, esaurito l'elenco dei votati, mediante cooptazione di un altro associato. I consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima Assemblea utile che provvederà alla conferma o alla elezione di nuovi consiglieri.

Ove venissero a mancare, per qualunque causa, la metà più uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si considera decaduto e si dovrà provvedere a nuove elezioni; la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo organo dovrà avvenire entro 45 giorni. Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria sino a che non si sia insediato il nuovo Consiglio.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza ovvero di impedimento di quest'ultimo.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9


Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; compie tutti gli atti necessari all'attuazione dello statuto, delle delibere e delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea, oltre ad ogni altra operazione necessaria al raggiungimento degli scopi associativi. Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente del medesimo organo tutte le volte che lo ritiene opportuno. Può essere altresì convocato a seguito di richiesta scritta inoltrata a quest'ultimo da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta dell'Organo di Controllo. In due questi casi il Consiglio dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione da parte del Presidente potrà avvenire con qualsiasi mezzo purché si abbia prova di ricezione da parte del destinatario e la stessa dovrà essere inoltrata almeno sette giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza, con PEC, da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza all'indirizzo/recapito di ciascun consigliere che risulterà nel libro degli associati. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito e le deliberazioni assunte valide quando sono presenti la totalità dei suoi membri e questi si dichiarino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza avere manifestato opposizione.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le delibere assunte con il voto palese favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. In seno al consiglio non sono ammesse deleghe.



Anche le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere tramite video o audio conferenza, con le stesse modalità e prerogative e alle stesse condizioni previste per l'Assemblea di cui all'articolo 7; non è necessaria, in questo caso, la presenza fisica del Presidente e del Segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un membro a svolgere le funzioni di Segretario.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dal Presidente stesso. La delibera dovrà essere trascritta, in ordine cronologico, nel Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo, il Revisore Legale (nel caso in cui la revisione legale non fosse stata affidata all'organo di controllo) e il Direttore dell'Associazione. Possono partecipare anche, senza diritto di voto, altri collaboratori dell'Associazione, un membro del Comitato Scientifico indicato dal medesimo organo, professionisti o esperti esterni qualora la loro presenza sia ritenuta utile o necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Detta decisione deve essere notificata con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

La carica di Consigliere è a titolo gratuito salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per l'incarico ricoperto preventivamente autorizzato dal Consiglio stesso.


Sono in particolare competenze del Consiglio Direttivo:

1. attuare le delibere dell'Assemblea;
2. fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l'esecuzione stessa;
3. predisporre il bilancio di esercizio nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla vigente normativa o in via facoltativa;
4. predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
5. nominare un Direttore Generale a cui assegnare la responsabilità di gestire le attività operative funzionali alla realizzazione delle strategie e politiche dell'Associazione. In particolare: gestire le risorse umane, finanziarie e i mezzi necessari per il perseguimento degli obiettivi associativi e per la realizzazione del Piano Strategico e dei Programmi di Lavoro annuali. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
6. nominare l'Organismo di Vigilanza composto da tre membri, definendone l'eventuale remunerazione;
7. proporre all'Assemblea l'utilizzo di eventuali eccedenze di bilancio dando priorità:
 - al ripianamento di eventuali perdite di gestione;
 - all'eventuale ricostituzione del patrimonio;
 - al potenziamento, incremento e miglioramento delle attività svolte dall'Associazione;
8. stabilire l'ammontare delle quote associative annuali, per la successiva approvazione dell'Assemblea;
9. proporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

10. predisporre gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
11. gestire con diligenza e prudenza il patrimonio dell'Associazione e decidere sugli investimenti patrimoniali;
12. conferire mandato al Presidente per convocare le Assemblee, definendone l'ordine del giorno;
13. deliberare in merito alle proposte di ammissione ad associato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;
14. proporre con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dell'associato per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea;
15. dichiarare la decadenza dei consiglieri;
16. deliberare partenariati, affiliazioni, federazioni, sovvenzioni;
17. effettuare donazioni in favore di altri enti ed istituzioni;
18. approvare gli indirizzi strategici e i Piani di Lavoro annuali e pluriennali, anche di settore, e verificandone costantemente l'andamento;
19. approvare le Procedure per la gestione dell'organizzazione e gli aggiornamenti periodici;
20. deliberare l'apertura e chiusura di sedi secondarie, in Italia e all'estero, e definire linee guida e istruzioni operative per la gestione di dette sedi;
21. conferire e revocare mandati, con o senza rappresentanza, per la gestione di sedi secondarie in Italia;
22. attribuire, con apposita delibera, la rappresentanza dell'Associazione all'estero ai Coordinatori delle sedi estere;
23. istituire comitati consultivi con funzioni specifiche qualora se ne ravveda la necessità;
24. deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, eredità o lasciti testamentari o rifiutare gli stessi nel caso comportino vincoli non in linea con lo scopo dell'Associazione;
25. autorizzare gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, per motivi inerenti gli incarichi o le funzioni espletate in attività svolte fuori dalla sede associativa ai membri dei vari organi (Consiglio Direttivo, Assemblea dei Soci, Organo di Vigilanza, Revisore Legale monocratico o collegiale) preventivamente autorizzate;
26. compiere ogni atto necessario o utile al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
27. deliberare il trasferimento della sede dell'ente all'interno del Comune di Varese;
28. proporre all'Assemblea la revoca per giusta causa dall'incarico dell'Organo di Controllo ovvero del Revisore Legale (ove presente);
29. proporre all'Assemblea l'eventuale scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti;
30. predisporre gli eventuali regolamenti o modificare quelli esistenti per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
31. nominare i membri del Comitato Scientifico.

IL PRESIDENTE

11

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the page number.

Art. 10

Il Presidente, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di impedimento prolungato dello stesso, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. E' eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo nonché cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- garantisce il coordinamento del Consiglio Direttivo;
- supervisiona il buon andamento dell'Associazione e la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti promuovendo la riforma ove se ne presenti la necessità;
- cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Associazione.

L'ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 11

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 12

L'Organismo di Vigilanza, composto da tre membri, soci o non soci, è nominato dal Consiglio Direttivo che determina anche l'eventuale remunerazione dei suoi membri.

Ai componenti l'Organismo di Vigilanza spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio ufficio.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e, tra le altre funzioni:

- a) vigila sull'applicazione ed il funzionamento della normativa di prevenzione relativamente alle prescrizioni di prevenzione dei reati;
- b) accerta il rispetto delle normative di prevenzione e della privacy, delle regole di comportamento contenute nelle procedure interne dell'Associazione, rilevando gli eventuali comportamenti difforni che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) sviluppa e promuove il costante aggiornamento della normativa di prevenzione;
- d) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione della normativa di prevenzione anche mediante iniziative di formazione del personale dell'Associazione.
- e) vigila e accerta l'osservanza dei regolamenti e delle policy dell'Associazione e promuove periodica attività di audit interno e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, avvalendosi, se necessario, di consulenti esterni esperti di settore.

Le competenze e le modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono definite da apposito Regolamento.

LIBRI SOCIALI

Art. 13

L'associazione deve tenere i seguenti libri:


- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di vigilanza.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato che dovrà metterli a disposizione, per la consultazione, presso la sede dell'Associazione entro e non oltre sette giorni lavorativi dal deposito della richiesta. La consultazione dei documenti dovrà avvenire secondo principi di correttezza e buona fede.

PATRIMONIO

Art. 14



Il patrimonio dell'associazione, costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/ bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio. In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 15

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, decorre dal 1^a gennaio e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Inoltre, entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che potranno prenderne visione.

Il bilancio deve essere strutturato in modo da rispondere ai requisiti della trasparenza, chiarezza e completezza in relazione alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo modalità e termini di cui al precedente art. 7 provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 17

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza dell'esecuzione ed interpretazione del presente statuto nonché tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti ed, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Per le controversie tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, sarà comunque sempre possibile ricorrere al giudice ordinario.

DISPOSIZIONE FINALE


Art. 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.


NORMA TRANSITORIA

ART. 19

Il presente Statuto viene redatto nel periodo antecedente alla piena entrata in vigore della riforma portata dal D LGS N° 117/2017 ed è configurato in conformità alle direttive impartite dal Ministero del

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, and one smaller and more cursive, positioned at the bottom right of the page.

Lavoro con la circolare n. 20 del 27 dicembre 2018. In particolare, le clausole del presente statuto troveranno applicazione solo dopo l'iscrizione dell'Ente presso il RUNTS; subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del D. Lgs N° 117 del 2017, dovendosi intendere le stesse sino a tale momento inefficaci e sottoposte alla condizione sospensiva dell'iscrizione stessa.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, with several vertical strokes and a horizontal base.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.



Firmato digitalmente da FABIO
CAPACCIONI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154